


15 ottobre 2018



# IL VALORE

*della Professione**News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro*

## La nuova Privacy è obbligatoria per tutti gli studi

di Antonio Bevacqua

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) ha recentemente messo a disposizione le istruzioni riguardanti il **Registro delle attività di trattamento**, previsto dal RGPD 679/2016.

Il Garante ha specificato, inoltre, quali sono i **soggetti tenuti a redigere il Registro**, individuandoli nelle imprese o nelle organizzazioni "con almeno 250 dipendenti" e - al di sotto dei 250 dipendenti - in "qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull'origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati".

Come è intuibile, la platea alla quale il Garante della Privacy si rivolge è piuttosto ampia, ed è piuttosto facile farvi rientrare anche i nostri studi, poiché vi si trattano dati, sia degli eventuali dipendenti, sia dei clienti (si pensi alla raccolta dei dati per le dichiarazioni dei redditi). Nelle FAQ fornite dal Garante è detto chiaramente che sono obbligati alla tenuta del Registro i "**liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati** (es. **commercialisti**, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale).

Non c'è scampo, dunque.

Ed allora, vediamo di riepilogare la disciplina sulla tenuta, aggiornamento e conservazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016.

Il Registro consiste in "un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di tratta-

to svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento". Esso costituisce "uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminarmente rispetto a tali attività". La forma del Registro deve essere quella scritta (anche elettronica) e deve essere esibito a richiesta del Garante.

Nel RGPD sono dettagliatamente specificate le informazioni che il Registro deve contenere, con le indicazioni dei seguenti campi:

- a)-finalità del trattamento;
- b)-descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- c)-termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- d)-trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- e)-termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- f)-descrizione generale delle misure di sicurezza;
- g)-qualsiasi altra che il titolare o il responsabile ritengano utile indicare.

Scopriamo quindi, nel particolare, il contenuto di ciascun campo, secondo quanto tratto dalle istruzioni fornite dal Garante.

### **Finalità del trattamento:**

"oltre alla precipua indicazione delle stesse, distinta per tipologie di trattamento (es. trattamento dei dati dei dipendenti per la gestione del rapporto di lavoro; trattamento dei dati di contatto dei fornitori per la gestione degli ordini), sarebbe opportuno indicare anche la base giuridica dello stesso (v. art. 6 del RGPD; in merito, con particolare riferimento al "legittimo interesse", si rappresenta che il registro potrebbe riportare la descrizione del

## La nuova Privacy è obbligatoria per tutti gli studi

legittimo interesse concretamente perseguito, le “garanzie adeguate” eventualmente approntate, nonché, ove effettuata, la preventiva valutazione d’impatto posta in essere dal titolare (v. provv. del Garante del 22 febbraio 2018 – [doc web n. 8080493]). Sempre con riferimento alla base giuridica, sarebbe parimenti opportuno: in caso di trattamenti di “categorie particolari di dati”, indicare una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2 del RGPD; in caso di trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati, riportare la specifica normativa (nazionale o dell’Unione europea) che ne autorizza il trattamento ai sensi dell’art. 10 del RGPD”.

### **Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali:**

“andranno specificate sia le tipologie di interessati (es. clienti, fornitori, dipendenti) sia quelle di dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, dati sanitari, dati biometrici, dati genetici, dati relativi a condanne penali o reati, ecc.)”.

### **Categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati:**

“andranno riportati, anche semplicemente per categoria di appartenenza, gli altri titolari cui siano comunicati i dati (es. enti previdenziali cui debbano essere trasmessi i dati dei dipendenti per adempiere agli obblighi contributivi). Inoltre, si ritiene opportuno che siano indicati anche gli eventuali altri soggetti ai quali – in qualità di responsabili e sub-responsabili del trattamento– siano trasmessi i dati da parte del titolare (es. soggetto esterno cui sia affidato dal titolare il servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti o altri soggetti esterni cui siano affidate in tutto o in parte le attività di trattamento). Ciò al fine di consentire al titolare medesimo di avere effettiva contezza del numero e della tipologia dei soggetti esterni cui sono affidate le operazioni di trattamento dei dati personali”.

### **Trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale:**

“andrà riportata l’informazione relativa ai suddetti trasferimenti unitamente all’indicazione relativa al Paese/i terzo/i cui i dati sono trasferiti e alle “garanzie” adottate

ai sensi del capo V del RGPD (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.).

### **Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati:**

“dovranno essere individuati i tempi di cancellazione per tipologia e finalità di trattamento (ad es. “in caso di rapporto contrattuale, i dati saranno conservati per 10 anni dall’ultima registrazione – v. art. 2220 del codice civile”). Ad ogni modo, ove non sia possibile stabilire a priori un termine massimo, i tempi di conservazione potranno essere specificati mediante il riferimento a criteri (es. norme di legge, prassi settoriali) indicativi degli stessi (es. “in caso di contenzioso, i dati saranno cancellati al termine dello stesso”).

### **Descrizione generale delle misure di sicurezza:**

“andranno indicate le misure tecnico-organizzative adottate dal titolare ai sensi dell’art. 32 del RGPD tenendo presente che l’elenco ivi riportato costituisce una lista aperta e non esaustiva, essendo rimessa al titolare la valutazione finale relativa al livello di sicurezza adeguato, caso per caso, ai rischi presentati dalle attività di trattamento concretamente poste in essere. Tale lista ha di per sé un carattere dinamico (e non più statico come è stato per l’Allegato B del d. lgs. 196/2003) dovendosi continuamente confrontare con gli sviluppi della tecnologia e l’insorgere di nuovi rischi. Le misure di sicurezza possono essere descritte in forma riassuntiva e sintetica, o comunque idonea a dare un quadro generale e complessivo di tali misure in relazione alle attività di trattamento svolte, con possibilità di fare rinvio per una valutazione più dettagliata a documenti esterni di carattere generale (es. procedure organizzative interne; security policy ecc.).

Sulle modalità di conservazione ed aggiornamento del Registro è infine detto che “può essere compilato sia in formato cartaceo che elettronico ma deve in ogni caso recare, in maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella dell’ultimo aggiornamento”.

## LE SS.UU. DELLA CASSAZIONE SI PRONUNCIANO SULLA VEXATA QUAESTIO DELLA CMS .... CASO RISOLTO?

di Giovanna Grande

A distanza di 71 anni dalla sua istituzione (1947) ancora non è chiara la natura della Commissione di Massimo Scoperto, il suo metodo di calcolo e, soprattutto, se concorre alla formazione del tasso soglia, ciò a causa della contraddittoria normativa in materia, del contrasto giurisprudenziale tra Cassazione Civile e Penale e dell'esorbitante potere esercitato dalla Banca di Italia.

I problemi sono iniziati all'indomani della modifica apportata dall'art. 1 della L.108/1996 alla norma cardine in materia, l'art. 644 del codice penale, che, dopo la novella, testualmente recita: **per la determinazione del tasso usurario di tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.**

La Banca di Italia, interveniva, immediatamente, e nelle Istruzioni del 1996 escludeva, incomprensibilmente, la commissione di massimo dal calcolo del TEG e la rilevava separatamente, esprimendola in termini percentuali.

Nel 2011 la Banca di Italia riteneva di fornire la seguente definizione della cms “ **corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto. Tale compenso viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e viene calcolato sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.**”

La sola definizione della cms ha generato confusione e disorientamento, in particolare, essendo qualificata quale corrispettivo per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente, dovrebbe essere calcolata sull'**affidato**, invece nel secondo periodo delle istruzioni, con grave contraddizione, viene dettato il metodo di calcolo sul **saldo debitore (fido utilizzato)** e, per di più, sullo scoperto massimo (ci si domanda se si può parlare di scoperta all'interno del fido).

Tali incongruenze sono state rilevate dai Tribunali di merito, tra i quali si segnala il Tribunale di Firenze che con la sentenza n. 3742 del 27/11/2017 statuisce che la cms “... deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito”, invece, poiché le banche la applicano sui

***conti a debito, “la CSM risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo sull'utilizzo di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata***

Con le Istruzioni del 2006, la Banca di Italia interveniva nuovamente su tale onere e prescriveva di “***non rilevare la commissione sui conti non affidati purché gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità della sua entità, stante l'obbligo di pubblicizzare “ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela”. In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso solo se applicato in misura non superiore a quello della commissione generalmente prevista per i conti affidati***”.

Il comportamento contraddittorio ed equivoco della Banca di Italia è emerso sia nella definizione della commissione, sia nella illegittima esclusione della stessa dal TEG e dal TEGM, sia nelle discordi informazioni sul metodo di calcolo, lasciando piena discrezionalità alle banche.

Con l'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, il legislatore si è pronunciato ancora sull'argomento precisando che “***sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole,....., che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi ..... indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla du-***

## LE SS.UU. DELLA CASSAZIONE SI PRONUNCIANO SULLA VEXATA QUAESTIO DELLA CMS .... CASO RISOLTO?

*rata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.*

***Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108***”.

Il secondo periodo destò delle perplessità, in *primis*, per la sua portata giuridica se interpretativa o innovativa, poi per la opportunità della sua emanazione, considerato che l'art. 644 c.p. era già molto chiaro sulle voci da includere nel calcolo del tasso soglia laddove sanciva che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

La Cassazione Penale con la pronuncia n. 12028 del 2010 attribuiva alla legge 2/2009 carattere di interpretazione autentica con efficacia retroattiva e ribadiva che “il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Nella successiva pronuncia n. 46669 del 2011 la Cassazione Penale riaffermava che la rilevazione dell'usura va fatta “indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della

Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi”.

Al riguardo alcuni Tribunali di merito sottolineavano che, pur non essendo stata inserita nel TEG calcolato dalla Banche secondo le istruzioni dell'Istituto di Emissione, di essa si deve tenere conto in sede di verifica dell'usura, perché la maggiorazione del 50% da apportare al TEG per calcolare il tasso soglia, ha la funzione di assorbire ogni eventuale altro costo non previsto dalle circolari.

Nel frattempo l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 abrogava l'art. 2 bis della legge 2/2009 prevedendo quale unici oneri a carico del cliente **“una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate..... nel limite massimo dello 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione....**

La Cassazione Civile con le sentenze n. 12965 del 22 giugno 2016 2 e la n. 22270 del 3 novembre 2016 attribuiva all'art. 2 bis del D.L. 185/2008 natura di norma innovativa anziché interpretativa, escludendo l'inserimento della cms nella verifica del superamento del tasso soglia per una esigenza di simmetria e omogeneità tra i parametri utilizzati per la determinazione del TEG e quelli utilizzati dalla Banca di Italia per il calcolo del TEGM, **subordinando la norma alle circolari della Banca di Italia.**

Subito dopo, la Cassazione Civile con sentenza n. 8806 del 5 aprile 2017 ribaltava il precedente orientamento, in particolare, **ribadiva la superiorità delle legge rispetto alle circolari, il carattere omnicomprensivo del tasso usurario, l'unitarietà della regolamentazione (civile e penale) del fenomeno usurario, la centralità dell'art. 644 del c.p. al quale si devono raccordare e uniformare tutte le disposizioni che intervengono in materia. Infine, evidenziava l'anomalia generata dall'esclusione di talune delle voci di per sé rilevanti nel TEG**, in quanto comportavano lo spostamento del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso quelle escluse.

In tale contesto di grande confusione, incertezza normativa e contrasti giurisprudenziali, si attendeva l'intervento risolutore della Cassazione a SS.UU che è avvenuto con la sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018 sancendo quanto segue:

- antecedentemente all'art. 2 bis del d.l. 185/2008, la cms non va inserita nel TEG, in

## LE SS.UU. DELLA CASSAZIONE SI PRONUNCIANO SULLA VEXATA QUAESTIO DELLA CMS .... CASO RISOLTO?

quanto le istruzioni della Banca di Italia la hanno esclusa dalla rilevazione del TEGM (**superiorità delle circolari sulla legge**);

- la cms è il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (conferma della definizione fornita dalla Banca di Italia che prescrive **il calcolo della cms sul non utilizzato, contrariamente a quanto fanno le banche**);

- l'art. 2 bis d.l. 185/2008 ha natura innovativa e non interpretativa, stante la previsione di una disciplina transitoria e l'onere di adeguamento dei contratti in essere;

- la cms va esclusa dal calcolo del TEG per esigenza di omogeneità con il TEGM, calcolato secondo le istruzioni della Banca di Italia, (**viene ribadita la prevalenza delle circolari sull'art. 644 c.p.**);

- i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non sono in contrasto con la norma di cui costituiscono applicazione, considerato che la cms è vero che non è inserita nel TEGM, ma è rilevata separatamente espressa in termini percentuali; la presenza di tale dato nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge. La circostanza che non sia inclusa nel TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, rilevazione che si rivela solamente più complessa (**legittimazione dei decreti ministeriali che eludono la norma di cui costituiscono applicazione, con argomentazioni non giuridiche, ma tecniche e, tra l'altro, non fondate scientificamente**).

Lasciando agli esperti di diritto, ogni valutazione in merito al carattere innovativo o interpretativo dell'art. 2 bis della legge 2/2009, non si può non dissentire dalla motivazione utilizzata per sancire la legittimità dei decreti ministeriali e la violazione dell'art. 644 del c.p.

Premesso che l'esigenza della omogeneità tra TEG e TEGM non può giustificare la violazione della norma, tale esigenza, tra l'altro, non è sostenibile né logicamente, né matematicamente, considerato che il TEGM assolve alla funzione statistica di rilevare i tassi medi applicati dalle banche, mentre il TEG esprime il costo effettivo del credito, ovvero l'onere complessivo di una operazione di finanziamento.

Comunque, ove si volesse garantire l'omogeneità occorrerebbe agire sul TEGM e imporre alla Banca di Italia il rispetto della legge e l'applicazione di

formule con fondamento scientifico e non il contrario, altrimenti entrambi gli indici risulterebbero affetti dal vizio di violazione della norma.

Parimenti criticabile è la tesi del calcolo separato della cms, atteso che **l'art. 644 del c.p. statuisce che per la determinazione del tasso usurario occorre tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.**

Dalla lettura della norma si evince l'unicità del tasso usurario che deve essere la sintesi di tutte le commissioni, remunerazione e spese, collegate all'erogazione del credito e, quale costo globale, si ottiene rapportando tutti gli oneri al capitale investito, ponderato per i giorni.

La norma indica dettagliatamente le voci di costo che concorrono a determinare il tasso usurario, senza alcuna eccezione all'interno delle varie categorie, pertanto non si capisce l'esclusione della cms dal calcolo del tasso globale, né il suo calcolo separato, scindendo il tasso globale in tassi parziali.

Tra l'altro, la base di riferimento per **gli interessi** sono i numeri (saldi per i giorni), per **gli oneri**, quali la cms è l'accordato. Tale disparità di trattamento tra gli oneri enunciati dalla norma, condiziona notevolmente il risultato e restituisce un dato, oltre che falsato a causa dell'artificio di un diverso denominatore, anche inadeguato ad esprimere un valore globale.

La Cassazione esige omogeneità tra indici aventi funzione diversa, mentre in realtà suggella la disomogeneità di trattamento tra dati che devono concorrere, per legge, alla formazione di un valore globale che è il tasso soglia.

L'esclusione della commissioni di massimo scoperto, la più rilevante delle commissioni, operata dalla Banca di Italia nelle sue istruzioni, è una grave violazione della norma, ma ancora più grave è che la giurisprudenza accetti tale violazione subordinando la legge alle circolari con la motivazione di dover garantire simmetria e omogeneità tra il TEG e il TEGM, trascinando nell'errore anche il TEG, per piegarlo alla logica e agli interessi delle banche.

Purtroppo, si è costretti a constatare che l'intervento della Cassazione a SSUU, che doveva porre fine ai contrasti giurisprudenziali che hanno affollato le aule dei Tribunali per oltre un ventennio, genererà ulteriori contenziosi, poiché la sentenza non è fondata su costrutti giuridici, ma su argomentazioni tecniche affette dai medesimi errori commessi dalla Banca di Italia.

# La conversione dei crediti in capitale di rischio (*debt for equity*) nell'ambito delle ristrutturazioni aziendali

di Diego De Gaetano

“L’operazione di *debt for equity* rappresenta uno strumento utilizzabile sia in ambito di operazioni *in bonis* che nel contesto delle operazioni di ristrutturazioni, da parte di soggetti *corporate* con la partecipazione di istituti bancari. La convenienza fiscale dell’operazione e le prospettive di un maggior recupero del proprio credito, rendono l’utilizzo del *debt for equity* per le banche uno strumento da non sottovalutare e per le aziende un importante soluzione della crisi.”

1. Premessa
2. Il *debt for equity* come strumento di risanamento: analisi dell’istituto in Italia
3. Il ruolo delle banche
4. Il *debt for equity* in ambito concorsuale
5. Profili e vantaggi fiscali

## 1. Premessa

Le banche, nello svolgimento della propria attività, individuano e selezionano le opportunità di impiego delle risorse finanziarie acquisite sul mercato, valutando la capacità di rimborso del debitore ed individuando lo strumento più appropriato all’operazione, considerando la miglior relazione rischio/rendimento.

Nell’ambito dell’attività bancaria, come in ogni attività imprenditoriale, l’assunzione del rischio è fisiologica. Tra i rischi più frequenti assume rilievo quello che il cliente non sia in grado di adempiere correttamente alla restituzione delle somme ricevute, né alla scadenza né successivamente.

Nella situazione determinata dalle difficoltà della finanza internazionale, che negli anni recenti hanno inciso sull’economia mondiale, i processi di innovazione finanziaria e la crescente integrazione dei mercati hanno indotto le imprese bancarie a ricercare dei margini di profitto offrendo nuovi prodotti.

Non di rado, tali politiche sono state perseguite in assenza di adeguati processi per l’effettiva valutazione del rischio e si è assistito ad un imponente sviluppo dei prestiti connotati da difficile o incerto grado di recuperabilità, indistintamente definiti non performing loans (NPL).

Tra il 2007 e il 2017 si è registrato un tasso di incremento delle sofferenze, in media, supe-

riore al 500% rispetto al decennio precedente, con una progressione che è divenuta esponenziale negli ultimi tre anni.

Questo effetto è stato determinato da diversi fattori, legati soprattutto alla recessione che ha avuto pesanti riflessi sull’economia italiana, determinando la diminuzione del PIL di quasi 10 punti percentuali e la riduzione della produzione industriale di circa un quarto.

Le difficoltà economiche del tessuto produttivo non potevano non influire sull’attività bancaria, comportando un significativo innalzamento del rischio di credito.

Al deterioramento hanno pure contribuito gli atteggiamenti di tolleranza, spesso eccessivi, nei confronti dei debitori inadempienti e la durata, particolarmente lunga, delle procedure di recupero del credito. Per effetto di quest’ultima situazione, le esposizioni non performing sono destinate a rimanere nei bilanci delle banche italiane più a lungo rispetto ad altri paesi.

Il permanere di queste esposizioni di dubbia qualità nel bilancio, dell’impresa bancaria, comporta in primis un immobilizzo di disponibilità finanziarie che potrebbero, viceversa, essere impiegate nella concessione di nuovi prestiti e contribuisce altresì ad indebolire i flussi di reddito e la dinamica dei mezzi patrimoniali delle banche.

Nel corso degli ultimi cinque anni, complice la necessità per gli Istituti bancari di rimettere a posto i propri conti, il mercato degli NPL ha subito un’importante impennata.

Attraverso la cessione dei crediti di difficile o incerto grado di recuperabilità le banche tendono a smobilizzare i propri impieghi, ripulendo di fatto i bilanci e riducendo la consistenza dei relativi Fondi di garanzia.

Lo scorso anno il mercato italiano ha rag-

## La conversione dei crediti in capitale di rischio (debt for equity) nell'ambito delle ristrutturazioni aziendali

giunto i 230 miliardi di transazioni, confermando che l'atteggiamento generale è quello di ridurre il peso di crediti deteriorati e ripristinare migliori livelli di performance nelle banche italiane.

In aggiunta ai circa €7 miliardi di operazioni già concluse nel 2018, dal 1° gennaio, il mercato ha già annunciato ulteriori operazioni pari a circa €8 miliardi, comprese diverse operazioni di cartolarizzazione con GACS (GARANZIA sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze) e cessioni di portafogli UtP (Crediti con inadempienze probabili).

Queste transazioni si prevede alimenteranno anche il mercato secondario NPL.

Guardando la composizione dei crediti deteriorati, il segmento "Corporate & SME" rappresenta la maggior parte dei gross bad loans, con un'incidenza del 70% seguito dal segmento "consumer" pari al 21%.

All'interno di questi masse amorfe di crediti deteriorati spesso è possibile imbattersi in posizioni in capo ad aziende cadute in "tensione finanziaria", per motivi esogeni, ma che denunciano valori intrinseci importanti (brand, know-how, brevetti) con una posizione di mercato facilmente recuperabile.

I crediti di queste aziende vengono trattati alla stregua delle altre e, spesso, ceduti e/o cartolarizzati per importi esigui.

Le aziende come conseguenza si trovano a dover fronteggiare i problemi di un'azione di recupero che spesso ha come obiettivo lo smembramento della stessa, mentre sarebbe più opportuno procedere ad un'opera di risanamento che punti al successivo riposizionamento dell'azienda sul mercato. Ciò sarebbe possibile attraverso un'attività selettiva di valutazione che punti, ove possibile, a convertire i crediti in partecipazioni della società debitrice, con la finalità di ripristinarne l'effettivo valore.

### **2. Il debt for equity come strumento di risanamento: analisi dell'istituto in Italia**

Con l'espressione debt for equity si intende quell'operazione attraverso la quale le banche convertono, complessivamente o parzialmente, il proprio credito nei confronti di un'impresa con azioni o partecipazioni a capi-

tale di nuova emissione.

Questa operazione consente all'impresa, in una situazione di tensione finanziaria, di dar luogo a processi di risanamento aziendale ed alle banche garantisce, di contro, di poter tutelare meglio i propri interessi, poiché i crediti sono "rimborsati" attraverso l'assegnazione di partecipazioni.

Un'operazione di aumento di capitale con apporto di risorse finanziarie potrebbe non essere conveniente, sia per gli azionisti che per un eventuale investitore terzo, e ciò in quanto il denaro versato non avrebbe effetti positivi sulla gestione dell'azienda, ma andrebbe principalmente a beneficio dei creditori.

La sottoscrizione potrebbe rispondere, invece, all'interesse dei creditori, in quanto essi potrebbero evitare di versare altra liquidità, ricorrendo al meccanismo della sottoscrizione dell'aumento di capitale attraverso la compensazione del credito vantato nei confronti della società, credito che per altro avrà perduto, in questa situazione, tutto o parte del suo valore iniziale.

Limitando l'analisi alle società di capitali e tenuto conto che con la sottoscrizione la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio, ovvero nuovi conferimenti, va evidenziato come sia nelle s.p.a., che nelle s.r.l., l'aumento di capitale può essere eseguito anche mediante compensazione tra il relativo debito del socio ed un suo credito verso la società, la quale, pur perdendo formalmente il credito al conferimento, acquista concretamente un "valore economico", consistente nella liberazione da un corrispondente debito. Anche se l'art. 2342 del Codice Civile prevede che se nell'atto costitutivo non è diversamente stabilito, i conferimenti devono farsi in danaro, la compensazione, intervenendo tra crediti, entrambi pecuniari, a norma dell'art. 1243 c.c., comma 1, non modifica l'oggetto del conferimento che avviene pur sempre in danaro, ma solo le modalità di estinzione dell'obbligo di conferire.

Quando vi è un investitore, estraneo alla precedente compagine sociale, disponibile ad intervenire in un'operazione di risanamento, è possibile prevedere un trattamento statutario specifico che renda le sue azioni privilegiate, in termini di partecipazione agli utili, e po-

## La conversione dei crediti in capitale di rischio (debt for equity) nell'ambito delle ristrutturazioni aziendali

stergate nelle perdite.

Ciò è stato reso possibile con la "riforma societaria" che nella nuova formulazione dell'art. 2348 del Codice Civile ha concesso larghi spazi all'autonomia privata, anche nell'individuazione delle caratteristiche delle azioni e dei diritti intrinseci nelle quote di partecipazione (s.r.l.).

Generalmente l'operazione si sviluppa attraverso una delibera da parte degli organi competenti di un aumento di capitale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ed offerta delle azioni o delle quote di nuova emissione alla banca o all'investitore.

La banca e/o l'investitore, titolare di crediti nei confronti della società, sottoscrive in tutto o in parte l'aumento di capitale, compensando il proprio debito da conferimento con i preesistenti crediti. All'esito della operazione, la banca e/o l'investitore diviene socia della società, riducendo o azzerando il proprio credito nei confronti della stessa. L'entità della quota di partecipazione che la banca andrà ad assumere dipende, ovviamente, dall'entità dell'aumento di capitale sottoscritto in relazione al capitale preesistente.

Quando la conversione riguarda le banche, "una metodologia assai in voga" è quella di offrire alle stesse non la conversione di crediti in capitale bensì in strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dall'art. 2346 comma 6 del Codice Civile, il quale consente che "la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti."

Gli strumenti finanziari possono attribuire diritti patrimoniali declinabili in svariate forme. Gli stessi possono altresì essere muniti di diritti amministrativi, con esclusione però del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, rappresentando, quindi, un tipico esempio di strumenti finanziari ibrido.

### 3. Il ruolo delle banche

È frequente, in queste operazioni, la costituzione di una nuova società che riceve "nuova finanza" e alla quale può essere trasferita l'azienda o un ramo di questa, di cui era titolare l'impresa in crisi.

È necessario verificare se l'operazione di ristrutturazione consenta alle banche creditrici dell'impresa in crisi di partecipare al capitale della Newco, convertendo crediti in capitale sociale, sfuggendo al divieto di detenzione di partecipazione in imprese in difficoltà.

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese. Sono previste anche specifiche cautele per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

Nelle operazioni di ristrutturazione, per l'attuazione delle quali sia prevista la costituzione di una Newco, dovrà valutarsi il profilo sostanziale dell'operazione. Il discrimine sarà rappresentato dall'esistenza, tra l'impresa in difficoltà e la Newco, di un nesso di continuità, dovuto alla riconducibilità di quest'ultima all'originario titolare dell'impresa in difficoltà che in qualche modo possa ripercuotersi negativamente sulla seconda.

Spesso, nella pratica la Newco è solo la veste formale della "vecchia proprietà" che per il tramite del nuovo soggetto giuridico tenta di proseguire l'esercizio dell'impresa posseduta. Se tra la Newco e l'impresa in difficoltà esiste una connessione giuridico/economica che porta a considerare la prima tutt'uno con la seconda, si dovrà, di conseguenza, qualificare anche la Newco quale impresa in difficoltà ai fini dell'applicazione del divieto di acquisto di partecipazioni, previsto dalle istruzioni di vigilanza.

Diversamente la Newco potrà essere partecipata quale soggetto giuridicamente ed economicamente autonomo senza vincoli sotto il profilo dell'assunzione di partecipazioni al capitale sociale. In tal caso alle banche potrà essere concesso di sottoscrivere nuovo capitale sociale anche utilizzando nuovi mezzi e quindi senza convertire i crediti in capitale.

### 4. Il debt for equity in ambito concorsuale

La fattispecie del debt for equity assume rile-

## La conversione dei crediti in capitale di rischio (debt for equity) nell'ambito delle ristrutturazioni aziendali

vanza anche in ambito concorsuale. Il Legislatore, infatti, ha previsto la possibilità che, in sede di concordato, l'istante possa proporre la soddisfazione dei crediti attraverso l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Questa peculiare forma di soddisfacimento dei creditori, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nell'ambito della procedura di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, è stata estesa e generalizzata a tutte le ipotesi di concordato preventivo e fallimentare.

Le operazioni di conversione di crediti in partecipazioni possono risultare vantaggiose a condizione che le cause che hanno determinato la crisi economica e finanziaria dell'impresa non siano riconducibili a crisi strutturali irreversibili e vi sia la ragionevole prospettiva di un riequilibrio finanziario di breve o medio periodo in capo alla medesima impresa debitrice.

La dottrina ha sottolineato come non abbia molto senso, per risolvere la crisi d'impresa, strutturare procedure d'insolvenza o di prevenzione quando è possibile utilizzare "le enormi potenzialità degli strumenti offerti dal diritto societario in modo diverso da quello della liquidazione dei beni".

In particolare, il ripianamento del debito di un'impresa societaria affetta da sbilancio patrimoniale e sulla soglia dell'insolvenza che potrebbe risultare economicamente irrazionale per un terzo, in quanto il denaro versato per il ripianamento andrebbe a vantaggio dei creditori esistenti, ma anche per gli stessi soci, già protetti dalla responsabilità limitata, può invece non esserlo per i creditori esistenti, su cui già grava il rischio d'impresa e che possono modificare la propria condizione da creditore a socio, attraverso la conversione del loro credito col debito originato dalla sottoscrizione dell'aumento.

E' evidente come soprattutto nel caso delle banche, creditrici dell'impresa in crisi, la partecipazione al capitale azionario consente di partecipare ai benefici economici della ristrutturazione, qualora questa abbia successo, costituendo un incentivo a perseguire l'effettivo risanamento dell'impresa e non il mero recu-

pero del credito.

A ciò si aggiunge la possibilità di acquisire il diritto a partecipare attivamente alla gestione dell'impresa.

L'operazione porterebbe vantaggi anche ai creditori rimasti estranei all'accordo che dovrebbero veder migliorate le prospettive di pagamento, per il semplice fatto che i creditori aderenti all'accordo cessano di essere tali e dunque di concorrere sul patrimonio del debitore.

Ovviamente, con riguardo alla natura dei crediti coinvolti nella proposta di conversione, la prospettiva muta sensibilmente se si tratti di soggetti interessati all'impresa sul piano industriale o commerciale, anche come forma di investimento ovvero di creditori puramente finanziari.

Nel primo caso, come ad esempio un fornitore strategico, concorrente o meno, che sia ancora creditore, si possono delineare sinergie e strategie economiche che giustificano un coinvolgimento pieno negli assetti societari e nella governance. Nel secondo caso, pensando alle banche, la titolarità della partecipazione conseguente all'operazione di conversione è strettamente funzionale al salvataggio e al rilancio dell'impresa.

Ritornando all'attribuzione di partecipazioni sociali, questa può essere prevista anche in caso di concordato fallimentare.

Nel concordato fallimentare, tuttavia la proposta può prevedere l'attribuzione ai creditori di partecipazioni sociali di una società che si renda proponente o assuntrice della ristrutturazione, ma non di partecipazioni della stessa società fallita. Il concordato fallimentare, infatti, può disciplinare la destinazione del patrimonio della società fallita, non del capitale sociale della stessa, che rimane di titolarità dei soci.

Non è possibile, pertanto, che il piano di concordato fallimentare preveda operazioni sul capitale sociale della società fallita (aumenti di capitale, annullamento delle "vecchie" azioni ed emissione di "nuove" azioni, ecc.), perché queste operazioni possono essere eseguite solo dai soci della società fallita.

### 5. Profili e vantaggi fiscali

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, è stato

## La conversione dei crediti in capitale di rischio (debt for equity) nell'ambito delle ristrutturazioni aziendali

chiari-to come le operazioni di debt for equity siano significative anche sotto tale profilo, infatti, agli istituti di credito che acquisiscono partecipazioni attraverso la conversione di propri crediti, il legislatore riconosce la possibilità, di “disapplicare” il regime di participation exemption previsto nell’art. 87 del Tuir, previo l’ottenimento del parere favorevole da parte dell’Agenzia delle entrate.

E’ noto che quando le banche iscrivono le partecipazioni, derivanti da operazioni di conversione dei crediti, nel bilancio, tra le “attività finanziarie disponibili per la vendita”, le stesse rilevano, ai fini fiscali, quali immobilizzazioni finanziarie.

Ne consegue, da ciò, che le valutazioni periodiche delle partecipazioni valutate al fair value devono essere contabilizzati in contropartita diretta del patrimonio netto, con la conseguenza di essere irrilevanti sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’art.110, comma 1 bis, lett. b), del Tuir.

In altri termini, un eventuale deprezzamento della partecipazione con contestuale svalutazione della stessa, rilevata in riduzione del patrimonio netto, non ha riconoscimento fiscale. Parimenti, sono fiscalmente irrilevanti le eventuali perdite di valore rilevate in conto economico.

Per ciò che concerne, invece, le differenze, positive o negative, realizzate in sede di cessione di partecipazioni, qualora ricorrano i requisiti, si applicherà il regime di participation exemption di cui all’art. 87 del Tuir.

I requisiti previsti per l’applicazione della norma sono i seguenti, brevemente individuati:

a) possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;

b) classificazione della partecipazione nella categoria immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168 bis;

d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del Tuir;

e) sussistenza ininterrotta, al momento del realizzo, dei requisiti di cui alle lettere c) e d), almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

Al ricorrere dei sopra richiamati requisiti le eventuali plusvalenze realizzate sono attratte a tassazione nella misura del 5%, mentre le eventuali minusvalenze da cessione sono indeducibili dal reddito di impresa.

Alla luce delle disposizioni testé citate, le banche potrebbero non avere convenienza ad effettuare le operazioni in esame, poiché per tutto il periodo di possesso della partecipazione non potrebbero dedurre le relative svalutazioni in sede di dichiarazione dei redditi né, all’atto della cessione delle partecipazioni, dedurre le minusvalenze eventualmente realizzate.

Al fine di non disincentivare le operazioni in esame, il D. Lgs. n. 344/2003 ha introdotto nel Tuir una disposizione agevolativa contenuta nell’art. 113, rubricato “partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari”.

Le disposizioni di cui all’art. 113 del Tuir hanno natura agevolativa, poiché riconoscono alle banche la facoltà di richiedere la disapplicazione del regime di esenzione delle partecipazioni di cui all’art. 87 del Tuir, precedentemente descritto, a condizione che gli stessi presentino interpello all’Agenzia delle Entrate.

La ratio della norma è quella di evitare che l’acquisizione delle partecipazioni effettuato al fine di favorire il recupero dei propri crediti, possa essere disincentivata per effetto di un trattamento fiscale di sfavore.

Ne deriva che, in caso di cessione o dismissione della partecipazione sottoscritta, l’eventuale minusvalenza conseguita sia fiscalmente deducibile nei limiti del valore fiscale residuo sotto forma di perdita su crediti, ai sensi dell’art. 101, comma 5, del Tuir.

In altri termini, ancorché il credito sia stato sostituito in bilancio dall’iscrizione di una partecipazione, per effetto della procedura in commento non viene meno il regime fiscale originario ad esso riferibile, con conseguente riconoscimento fiscale delle perdite su crediti conseguite e/o delle svalutazioni operate ai sensi rispettivamente, dell’art. 101, comma 5 e 106 del Tuir.

## FORMAZIONE PROFESSIONALE

# Le giornate del tributarista

Vi presentiamo il programma completo delle giornate di incontri sulle materie tributarie realizzato dalla Sezione Calabria dell'A.N.T.I., Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, presieduta dall'Avv. Alessandro Palasciano.

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Convegni dei Consorzi di Bonifica in Catanzaro nelle giornate di venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Per ogni informazione: [segreteria@studiopaonessa.it](mailto:segreteria@studiopaonessa.it)

Data	Relatore	Argomento
19 ottobre 2018	Dott. Francesco Barone Avv. Alessandra Kostner	La struttura del bilancio - Cenni sulla dichiarazione dei redditi con argomenti ancorati al bilancio - i vari tipi di accertamento - avviso di accertamento - motivazione - effetti. Evasione di imposta - elusione - abuso del diritto - d.lgs 128 / 2015
16 novembre 2018	Prof. Avv. Michele Mauro Dott. Ercole Palasciano	Riscossione accertamenti esecutivi - riscossione mediante ruolo - cartella di pagamento - effetti - compensazione Riscossione coattiva - accertamento con adesione - transazione fiscale - strumenti deflattivi del contenzioso
30 novembre 2018	Prof. Francesca Lorusso Avv. Edoardo Ferragina	Il processo tributario: gli atti impugnabili - Il ricorso: gli elementi essenziali - Il reclamo e la mediazione tributaria - Gli adempimenti processuali - Il processo tributario telematico - forma e sostanza - obbligo o facoltà -
7 dicembre 2018	Prof. Avv. Salvatore Muleo Dott. Nicola Durante	La sospensione dell'atto impugnato - La conciliazione giudiziale forma degli atti processuali tributari - sinteticità degli atti - effettività della tutela il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari - applicabilità al processo tributario
14 dicembre 2018	Dott. Domenico Prestinenzi Dott.ssa Maria Teresa Carè	La specificità dei motivi di appello - esposizione dei motivi per relationem e adempimento degli oneri di allegazione - La sospensione della sentenza di primo grado o dell'atto impugnato
11 gennaio 2019	Avv. Giuseppe Falcone Avv. Giovanni Caridi	L'esecuzione delle sentenze - il ricorso per Cassazione - specificità - casistica
25 gennaio 2019	Dott. Umberto Platì Prof. Giuseppe Galla	Lo statuto del contribuente - principi costituzionali - prospettive evolutive secondo indicazioni illustrate nel Congresso annuale A.N.T.I. 2018 I reati tributari - D.lgs 74 / 2000 - reati dichiarativi e reati omissivi - cause di non punibilità - pagamento del debito tributario - circostanze del reato - principio di specialità
8 febbraio 2019	Dott. Giuseppe Ierace Prof. Dott. Armando Urbano	Privacy: il ruolo del professionista tra segreto professionale ed obblighi di legge Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela - titolare effettivo - l'esecutore - il fascicolo antiriciclaggio di studio - segnalazioni operazioni sospette - sanzioni
22 febbraio 2019	Avv. Lorenzo Imperato Avv. Alessandro Palasciano	Rapporto tra processo tributario e processo penale - assenza pregiudiziale - diritto al silenzio - procedimento penale - procedimenti speciali doppio binario - ne bis in idem - evoluzione giurisprudenza nazionale e comunitaria
1 marzo 2019 15 marzo 2019		Casi pratici

## FINANZA AZIENDALE

## L'autovalutazione dello scoring di bilancio

*Uno dei tre pilastri del sistema di rating bancario è l'analisi degli elementi quantitativi d'azienda, primo fra tutti il bilancio. La competenza finanziaria dell'imprenditore (e del suo consulente) si esplica nella capacità di governare le variabili aziendali al fine di rendere l'azienda "bancabile"*

di Francesco Rhodio

Nel precedente intervento è stato evidenziato come la valutazione del merito creditizio di un'azienda da parte della banca si esplica attraverso tre diverse tipologie di analisi: quantitativa, qualitativa e andamentale. Proseguendo il discorso intrapreso, ci soffermiamo ora sull'analisi quantitativa.

Già in altro articolo ("L'informativa finanziaria nel bilancio", ne *Il valore della professione* n. 32/2018) sono stati esposti i motivi che rendono opportuno l'arricchimento del fascicolo di bilancio con l'inserimento del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione, contenente un'analisi degli indici maggiormente significativi relativi alla redditività, solvibilità e solidità aziendale; orbene, in un'ottica di attribuzione all'azienda del merito creditizio tramite un sistema di rating, il dialogo con il sistema degli interlocutori finanziari non può prescindere dall'inclusione, nell'informativa di bilancio, dei suddetti strumenti di valutazione dello "stato di salute" aziendale e dei relativi commenti interpretativi. Ciò deve avvenire non solo in caso di risultati positivi, allorché nel fascicolo di bilancio sarà esplicitata l'attitudine dell'azienda a generare utili e cash flow, ma anche in caso di risultati meno buoni; in tal caso verrà fornita l'indicazione delle difficoltà incontrate nell'esercizio e delle relative cause, nonché delle politiche intraprese, da parte di chi guida l'azienda, per invertire la rotta. È bene ricordare infatti che il fascicolo di bilancio, una volta pubblicato, costituisce per i successivi 12 mesi una vera e propria "business card" per l'azienda, principalmente nei confronti del sistema bancario ma anche di quello commerciale (fornitori e

clienti). E di ciò bisogna necessariamente tener conto in fase di redazione. È fuor di dubbio che un bilancio così strutturato consente al lettore (tipicamente, il gestore fidi della banca affidante) di comprendere che dietro i numeri ci sono persone (imprenditore e consulenti) adeguatamente preparate in materia finanziaria, consapevoli della direzione che ha intrapreso l'azienda e che, dunque, nulla è lasciato al caso o al "fiuto imprenditoriale". Va da sé che la valutazione dell'affidabilità dell'azienda in tema di merito creditizio non può che trarne beneficio.

Più nello specifico, si è già visto come la perdita attesa (Expected Loss, EL) è funzione della probabilità di insolvenza dell'impresa (Probability of Default, PD), del rischio di perdita del capitale affidato in caso di insolvenza (Loss Given Default, LGD), del livello di esposizione al momento dell'insolvenza (Exposure At Default, EAD) e della vita residua del debito al momento di insolvenza (Maturity, M) secondo la seguente formula:

$$EL = PD \times LGD \times EAD \times M$$

Viene da chiedersi: qual è dunque, tra le precedenti, la variabile che l'imprenditore (e il suo consulente) possono controllare e, dunque, governare?

Risposta: la probabilità di default (PD).

Volendo allora far riferimento alle principali tecniche di autovalutazione della capacità predittiva dell'insolvenza, elemento cruciale in ottica della "bancabilità" dell'impresa, se ne citano due tra le più famose: lo Z – Score di Altman e l'EM – Score, che costituisce, in un certo senso, l'evoluzione del primo. Senza voler dilungar-

## L'autovalutazione dello scoring di bilancio

si sui fondamenti teorici dei due sistemi e lasciando alla libera ricerca dei lettori l'approfondimento sulle relative formule, si può in sintesi affermare che esse si basano sullo sviluppo di una funzione matematica che include alcuni tra i principali indici di bilancio, considerati sulla base di opportuni coefficienti di ponderazione, al fine di elaborare uno strumento predittivo del rischio di *default* dell'azienda. Lo Z – Score individua quattro classi di risultato, con demarcazioni più nette tra le situazioni di salute dell'azienda o di sua patologia, l'EM – Score ne individua addirittura venti, con demarcazioni più “sfumate” tra una situazione e l'altra, consentendo così un giudizio più dettagliato.


Ebbene, se l'autovalutazione dello scoring di bilancio secondo i metodi citati o secondo metodi alternativi (quali quelli proposti da Moody's, Fitch, Standard & Poor's ma anche dal Medio Credito Centrale) dà esito positivo, la sua inclusione nei documenti di bilancio contribuisce al miglioramento del potere contrattuale dell'azienda nei confronti delle banche; ciò ha una rilevanza di non poco conto relativamente alla necessità o meno di dover prestare garanzie personali o reali a fronte del credito ottenuto; un risultato meno buono, invece, non comporta necessariamente una valutazione negativa dell'azienda, in quanto denota, in ogni caso, la presa di conoscenza della situazione e, come già detto, può essere il punto di partenza per l'esposizione delle strategie che l'imprenditore intende intraprendere per invertire la tendenza.

Da ultimo, si rammenta sempre che è opportuno inserire nella relazione sulla gestione alcune brevi ma significative considerazioni sull'analisi andamentale, desunte dalla lettura e interpretazione della Centrale dei Rischi: ciò aumenta indubbiamente la percezione, da parte di chi legge il bilancio, dell'attenzione e della competenza dell'imprenditore riguardo agli aspetti finanziari della gestione.

Ma questo sarà oggetto di apposita trattazione in altro articolo.

# LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua



L'autrice di questo libro, ora pubblicato anche in Italia, è **Maryanne Wolf**, una delle più note neuroscienziate cognitive, docente alla UCLA (University of California di Los Angeles).

La questione che affronta riguarda la capacità del nostro cervello di adattarsi ai cambiamenti in atto in tema di lettura ed apprendimento.

In questo senso, il passaggio dalla “carta” al “digitale” costituisce un processo in atto da pochi anni, probabilmente una ventina, che tende a sostituire ciò che ha impiegato centinaia di anni a stratificarsi e sedimentarsi nel nostro cervello. Quali conseguenze avrà questo cambiamento su di noi e, soprattutto, quali saranno le conseguenze per i cosiddetti “nativi” digitali?

Le nostre strutture neuronali primitive si sono adattate al testo scritto (sulla carta) e, senza esercizio, il rischio è l'atrofizzazione dei meccanismi che sovrintendono. Leggere su uno schermo è un'altra cosa: il cervello ha difficoltà a mantenere la necessaria concentrazione perché è posto davanti ad un ambiente troppo ricco di stimoli.

Stiamo diventando dunque più stupidi? Probabilmente sì.

Dice la Wolf che “non abbiamo più pazienza cognitiva. Ogni giorno consumiamo 34 gigabyte di informazioni, leggiamo 100 mila parole, pari ad un intero romanzo. Per non affogare acceleriamo la lettura, saltiamo le righe, sfilacciamo il senso.” Il nostro cervello, in questo modo, perde a poco a poco le qualità umane fondamentali: il pensiero critico, l'immaginazione creativa, l'introspezione, l'empatia.

Per rimanere (o diventare) intelligenti è indispensabile far “lavorare” il cervello, chiedendogli di “capire”, “associare”, non solo decodificare lo scritto.

## AVVERTENZE


“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro ed a chiunque altro Collega ne faccia richiesta. A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall’indirizzario di spedizione chiunque lo richieda. Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall’art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012. Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all’interno dell’Ordine. Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

## LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua



Vi segnalo il primo numero del 2018 della rivista dell’Odcec di Roma, redatta a cura della Fondazione Centro Studi Telos che ha compiuto 40 anni. Il nuovo Direttore della rivista è **Tiziano Onesti**, Dottore Commercialista e Professore Ordinario di Economia

Aziendale presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre.

La nuova linea editoriale descritta nella prefazione da **Giovanni Battista Cali**, Presidente della Fondazione Centro Studi Telos, vuole “stimolare il dibattito su quei temi che, al di là delle urgenze del lavoro quotidiano, sono cruciali per una Professione che vuole stare al passo con i tempi e, anzi, prevederne l’evoluzione”. Da strumento di aggiornamento la rivista si è trasformata in una fonte di approfondimento e riflessione sui “Grandi temi”, capace di sollecitare e ospitare contributi di autorevoli esperti del mondo dell’economia, delle professioni e delle istituzioni su tematiche di viva attualità.

Il numero 1/2018 di Telos è dedicato all’Economia Digitale: “Un tema tra i più complessi, intriganti e pervasivi di oggi, una vera e propria rivoluzione”, sottolinea Tiziano Onesti nel suo editoriale, “i Commercialisti possono trarre sicuro stimolo, non solo in termini di differente organizzazione del proprio studio, ma anche in termini potremmo dire commerciali, quali soggetti facilitatori e sensibili all’innovazione che la Digital Economy comporta”.

Potete scaricare la rivista dal seguente link:

[http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Rivista%20Telos%20n1\\_2018\\_web.pdf](http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Rivista%20Telos%20n1_2018_web.pdf)

## BANDI &amp; FINANZIAMENTI

## Startup e innovazione: Banca Etica seleziona i progetti migliori da accompagnare con finanziamenti e consulenze di alta qualità

**Banca Etica**, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Giacomo Brodolini ed Entopan, con il coordinamento operativo di Oltre Open Innovation Hub sono alla ricerca di progetti di innovazione capaci di generare significativi impatti sociali e ambientali. Le idee migliori si trasformeranno in realtà grazie all'accompagnamento di consulenze di altissimo livello e a finanziamenti **fino a 700mila euro**, per un totale complessivo messo a disposizione di 10 milioni di euro.

La call è aperta a:

- ◆ Start-up innovative e spin-off universitari;
- ◆ Start-up innovative costituende, con priorità per quelle che coinvolgono donne e giovani sotto i 35 anni;
- ◆ Piccole e medie imprese, incluse le cooperative e le imprese sociali;
- ◆ Associazioni, fondazioni e altri enti del terzo settore.

Saranno ammessi i progetti capaci di rispondere a concreti bisogni di innovazione sociale e ambientale e di empowerment delle comunità nei seguenti settori: manifattura digitale, ICT, agrifood, welfare; health, IOT, robotica, mecatronica, smart mobility, smart building, smart energy, smart retail, qualità della vita, energia, open and big data, smart tourism, creatività e cultura.

I progetti selezionati potranno ottenere un finanziamento di importo compreso tra 100mila e 700mila euro **da restituire in 10 anni** con un anno di pre-ammortamento che darà alle iniziative il tempo necessario per rendersi sostenibili, grazie anche all'assistenza tecnica dei partner di progetto. Il finanziamento erogato da Banca Etica potrà godere della Garanzia del Fondo per le PMI di Medio Credito Centrale.

I progetti saranno accompagnati da servizi assistenza tecnica e di incubazione, accelera-

zione, integrazione e consulenza a cura dell'ecosistema consulenziale esperto composto da Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Giacomo Brodolini ed Entopan.

Il piano di lavoro sarà redatto insieme ai beneficiari tenendo conto

dei concreti bisogni di ogni progetto.

Il know-how di **Fondazione Bruno Kessler** (considerata tra i più importanti centri di ricerca applicata in ambito scientifico e tecnologico a livello europeo e mondiale), di Fondazione Giacomo Brodolini e di Entopan (società di advising strategica e integrata per l'innovazione) sarà messo a disposizione dei candidati e dei beneficiari per garantire elevati standard di qualità ed efficienza.

*"Abbiamo deciso di investire su chi ha idee innovative per creare un impatto sociale e ambientale positivo. Mettiamo a disposizione un mix unico di finanziamenti e servizi di accompagnamento verso il pieno sviluppo e la sostenibilità duratura di questi progetti. Il merito di credito sarà valutato secondo i parametri messi a punto da Banca Etica per valutare le ricadute sociali e ambientali accanto a quelle economiche delle attività da finanziare"* - dice **Alessandro Messina**, Direttore Generale di Banca Etica.

Per i progetti approvati Banca Etica valuterà anche l'attivazione di ulteriori forme di finanziamento in equity, rispetto alle quali la banca e l'ecosistema consulenziale assumeranno il ruolo di facilitatori verso potenziali investitori.

Per partecipare al bando gli interessati possono trovare le informazioni al seguente link: [www.bancaetica.it/bando-innovare](http://www.bancaetica.it/bando-innovare)

La candidatura potrà essere inviata su <https://innovareinrete.oltreinnovation.it> **entro le ore 12.00 del 30 Ottobre 2018**



## BANDI &amp; FINANZIAMENTI

## Bando per attrarre giovani ricercatori nei centri di ricerca e nelle università meridionali

La Fondazione CON IL SUD ha deciso di promuovere la quinta edizione del Bando sul capitale umano ad alta qualificazione Brains to South, rivolto a ricercatori stranieri o italiani, che svolgono la propria attività da almeno 3 anni all'estero o nel Centro – Nord., per sostenere **progetti di ricerca applicata** selezionando quelli con maggiore potenziale innovativo e trasferimento tecnologico.

La Fondazione mette a disposizione complessivamente 4 milioni di euro di risorse private (massimo 400 mila euro per progetto, con una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi).

*“L’obiettivo del bando è duplice – sottolinea **Carlo Borgomeo**, presidente della Fondazione CON IL SUD – da una parte promuoviamo al Sud la capacità di ‘attrarre’ cervelli e dall’altra sosteniamo la costruzione di carriere indipendenti di giovani ricercatori, stranieri o italiani, che decidono di portare innovazione e competenze nei centri di ricerca meridionali, come ‘responsabili scientifici’ delle loro ricerche. Questo approccio – conclude Borgomeo – permette ai nostri territori di sperimentare processi di innovazione sociale e incide sui processi di sviluppo anche grazie ai risultati della ricerca applicata”.*

In 10 anni, dal 2001 al 2011 circa 700 mila laureati hanno lasciato l’Italia e, nello stesso periodo, oltre 170 mila laureati si sono trasferiti dal Sud al Nord Italia, con un trend crescente: dal 10,7% del 2001 si è passati al 25% del 2011.

Una delle principali criticità per il Sud, però, non è solo o tanto la **“fuga dei cervelli”**, ma il saldo negativo tra chi va e chi viene, ovvero la poca attrattività dei nostri territori per ricercatori provenienti da altri paesi.

Il Bando è pubblicato sul sito della Fondazione e **scade il 28 novembre**. Le proposte dovranno essere presentate online direttamente dal ricercatore, che assumerà il ruolo di “principal investigator” e avrà l’opportunità di condurre un



progetto di ricerca sotto la propria responsabilità, senza il controllo di un supervisore. Il candidato deve indicare anche uno o più enti disposti a ospitarlo (“host institution”) in Basilicata, **Calabria**, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia.

Oltre ai costi del ricercatore, il contributo della Fondazione coprirà anche quelli legati alla sua proposta di ricerca (come ad esempio, la strumentazione necessaria, le risorse umane di supporto, i materiali di consumo, etc.). L’ente ospitante, inoltre, godrà dell’opportunità di potenziare e migliorare la qualità della ricerca interna, grazie alle nuove competenze provenienti dalle diverse zone del mondo e all’inserimento in un contesto di relazioni scientifiche e tecnologiche internazionali tra enti di ricerca.

<https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2018/09/Bando-Capitale-Umano-2018.pdf>

## TEMPO LIBERO DI QUALITÀ'

*Alla scoperta dei vignaioli Fivi*

di Roberto Poliscchio

La soddisfazione più bella, quando apri una bottiglia e i compagni di bevuta prendono la parola per dire dove l'hai scoperto questa? L'evento che ha cambiato la mia vita di amante del vino, poiché sfornito di un sapere specialistico, è il **Mercato dei Vignaioli Indipendenti a Piacenza** che si svolge ogni anno nell'ultimo weekend di novembre e dove si fa un viaggio attraverso l'Italia di vini meravigliosi e di gente con grande talento (n.d.a. nei numeri precedenti abbiamo parlato di Fivi).

Chissà se i visitatori delle edizioni fin qui tenute si saranno innamorati della Fivi, come il sottoscritto, credo comunque si saranno divertiti assaporando prodotti di qualità.

Un tour mirato specificatamente a gustare i vini del "territorio" dal Nord al Sud passando dalle Isole, la fiera è ben organizzata: invasa da tanti visitatori con un successo impressionante e costituisce un volano per *grandi produttori* di piccole quantità, un'occasione irresistibile per assaggiare nuovi vini per chi è assiduo frequentatore (impossibile provarli tutti in una sola manifestazione) ed una sorpresa per chi ancora non la

conosce e non c'è mai stato.

La parte più affascinante di questa esperienza è quella di scoprire il legame indissolubile tra il vignaiolo e il terroir e partendo dal settentrione tra le tante chicche per le quali mi è stata posta la suddetta domanda, ecco che oggi segnalo un Prosecco della **Malibràn spumanti di Susegana (TV)**, nel depliant dell'azienda si legge: "riservato a chi sa scegliere", proprio vero.

Rammento con piacere l'attenzione nei miei confronti a Piacenza nello stand dell'impresa, il 25 e 26 novembre 2017, dove appresi notizie dell'azienda agricola **Malibràn** ed assaggiai gli spumanti tra cui il loro particolare "prosecco col fondo", tutti ottimi vini. Comprai il "5GRAMMI" **Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut "selezione"** (alcol 11,5 vol. zuccheri

5g/l), -metodo Martinotti - eccezionale e molto adeguato ai miei gusti: prosit!

Curiosando sul sito:

<http://www.malibranvini.it>, oltre alla scheda del prodotto e alla storia della cantina, si può apprendere cosa vedere, dove mangiare e dormire perché come si legge "la provincia di Tre-

viso è una straordinaria combinazione di paesaggi, arte, storia, bellezze naturali, ospitalità e buona tavola, capace di far innamorare il viaggiatore e di restare nel cuore di chi ne percorre gli scenari".

**Save the date:** ottava edizione del **Mercato dei vini dei Vignaioli Indipendenti sabato 24 e domenica 25 novembre 2018** alla Fiera di Piacenza... prepara la valigia!



# Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

## George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

*INTRODUZIONE: Gissing passa le sue ultime ore a Metaponto, ricordando Pitagora che era morto proprio in quelle zone circa 24 secoli prima. Trova modo di citare anche Shakespeare e Dante, e ci ricorda i motivi per i quali Crotona era celebre nell'antichità. Infine, prendendo spunto dal ricordo dell'antica e ricca città di Siris, ormai perduta per sempre, chiude il capitolo con una splendida descrizione di come poteva apparire un cittadino della Magna Graecia ai tempi di Pitagora.*

### Capitolo VI (Parte terza)

#### La tavola dei paladini

A una distanza di circa tre miglia dal tempio si trova un piccolo lago, o un grande stagno, che si svuoterebbe nel mare se non fosse per un ammasso di sabbia e ghiaia. Questo era il porto di Metapontum.


Passai la giornata a girovagare e ad oziare, e tornai in stazione per un pasto poco prima della partenza del treno. Il tempo non sarebbe potuto essere più piacevole: una leggera brezza e un azzurro senza nuvole. Nell'ultima mezz'ora mi stesi in un angolo nascosto del boschetto di eucalipti, cercando di plasmare nella mia fantasia un'immagine del vecchio

Pitagora. Morì qui (racconta la storia) nel 497 a.C., col cuore spezzato dal fallimento dei suoi sforzi per rendere il genere umano nobile e ragionevole. Nel 1897 d.C. quella speranza non era molto più vicina alla sua realizzazione. Gli italiani hanno ancora familiarità con il nome del filosofo, poiché è legato alla tabella delle moltiplicazioni, che chiamano *tavola pitagorica*(1). Cosa sappiamo di lui in realtà? Era un tipo di persona che aspirava sempre a qualcosa: una figura dolce e nobile, che si muoveva come un tenue fulgore attraverso la leggendaria Hellas. Il lettore inglese udrà il suo nome con un sorriso, ricordando solo la menzione di lui, in dolce ilarità, fatta dallo spirito più grande d'Inghilterra(2): "Che diceva Pitagora degli uccelli selvatici?" A cui il tanto offeso Malvolio risponde: "Che l'anima di nostra nonna potrebbe forse risiedere in un uccello". E lui con le sue giarrettiere incrociate sdegnava tale fantasia: "Io ho pensieri nobili sull'anima, e in nessun modo approvo la sua opinione".

Presi il mio biglietto per Cotrone(3), che una volta si chiamava Croton. A Croton Pitagora godette del suo momento di trionfo, governando gli uomini a loro vantaggio. A Croton si sviluppò una scuola di medicina che fu la gloria della Magna Grecia. "Più sano di Crotona", diceva un proverbio, perché il posto era insuperabile nella salubrità: i suoi abitanti si distinguevano per bellezza e forza e tra di loro vantavano il campione Milone. Dopo la caduta di Sibari, Croton divenne così popolosa che le sue mura tracciavano una circonferenza di dodici miglia. Qui arrivò Zeusi (4) ad adornare con dipinti il grande tempio di Era sul promontorio Lacinio e dipinse un ritratto di Elena con modelle scelte tra le più belle fanciulle della città. Ero spensierato e con curiosa attesa, mentre entravo sul treno per Cotrone.

Mentre ancora c'era la luce del giorno, il paesaggio in movimento mi teneva desto. Questa parte della costa è più variegata, più degna di nota, di quella tra Taranto e Metapontum.

## Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia



Pitagora

to. Per la maggior parte è una terra selvaggia e ispida, e il terreno si estende in ondulazioni spezzate in maniera disordinata, nascoste bene con arbusti e boscaglia intricata. Al crepuscolo passammo davanti a un tratto fittamente alberato, abbastanza grande da essere chiamato bosco: i grandi alberi apparivano di una certa età, e in mezzo a una giungla di sottobosco, mirto e lentisco, arbuto e oleandro, giacevano paludi verdeggianti, pozze profonde e cupe, ruscelli lenti. Un incantesimo, che era in parte paura, incombeva sull'immaginazione: non avevo mai visto, fino a quel momento, un bosco incantato. Niente di umano potrebbe vagare in quelle tenebre senza sentieri, accanto a quelle acque morte. Era proprio l'entrata per il mondo degli spiriti: sopra questo bosco, visto alla luce del crepuscolo, aleggiava un silente timore reverenziale, come quello che Dante aveva conosciuto nella sua *selva oscura*(5).

Ad un tratto il fitto fogliame era diviso e vi si apriva un ampio vicolo tra i rami cadenti, e nel profondo avvallamento, contornato di sabbia e pietre, un torrente scorreva verso

est. Questo fiume è ora chiamato Sinno; era l'antico Siris, lungo il quale sorgeva la città con lo stesso nome. Nel settimo secolo prima di Cristo, Siris era celebrata come la città più ricca del mondo e per lusso era superiore a Sibari.

Recentemente ho letto la descrizione di Lenormant sui costumi della Magna Grecia prima delle guerre persiane. Siris, colonia ionica, conservava ancora il suo stile di abbigliamento orientale. Immaginate un uomo in una lunga tunica aderente che scende fino ai piedi, di lino fine, inamidato e pieghettato, o di lana, che cade senza pieghe, arricchita da ricami e ornata da fasce a motivi geometrici dai colori sgargianti; sopra questa uno scialle (si può dire) di lana spessa, stretto attorno al busto, ma che lascia scoperto il braccio destro, oppure un indumento più largo, decorato in maniera elaborata come la lunga tunica. Completate l'immagine con una testa riccamente addobbata: sulla fronte una frangia di boccoli; i lunghi capelli dietro tenuti insieme da fili d'oro avvolti a spirale; di sopra, una fascia a mo' di corona, con un gioiello incastonato nella parte anteriore; la barba tagliata fino a un certo punto e il labbro superiore rasato. In questo modo potrete vedere il cittadino di queste colonie elleniche nel suo maestoso fulgore.

Da qualche parte in quel bosco incantato, dove le viti selvatiche si trascinano da un albero all'altro, dove gli uccelli e le creature della solitudine paludosa infestano la sua antica dimora, giacciono sepolte le pietre di Siris.

(1)Il testo in corsivo si trova in italiano anche nell'originale inglese.

(2)William Shakespeare e la citazione che segue è tratta dalla sua commedia *Twelfth Night, or What You Will* (La dodicesima notte, o quel che volete).

(3)La città cambiò nome, riportandolo all'antica forma Crotone, nel 1928.

(4)Celebre pittore antico del V - IV secolo a.C.

(5)Il testo in corsivo si trova in italiano anche nell'originale inglese.

# CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino

